



Regione Lombardia

AMBITO TERRITORIALE DI LUINO

CRITERI ATTUATIVI DELLA D.G.R. N. 6970/2022 PER INTERVENTI DI "SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO _ ANNO 2022_INTEGRAZIONE DELLA MISURA DI CUI ALLA DGRXI/6491/2022"

Art. 1 – Oggetto

I presenti Criteri disciplinano, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 6970/2022, l'erogazione di contributi economici finalizzati al mantenimento dell'abitazione in locazione nel mercato privato, anche in relazione alle difficoltà economiche conseguenti all'emergenza sanitaria determinata dal Covid-19 nell'anno 2020, a nuclei familiari residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale di Luino.

Art. 2 – Finalità del contributo_MISURA UNICA

Il contributo è finalizzato a sostenere le famiglie che si trovino in situazione di disagio economico o in condizione di particolare vulnerabilità e che siano in locazione sul libero mercato, in alloggio in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali (S.A.S.) ai sensi della L.R. 16/2016 Art. 1 Comma 6. Sono esclusi i contratti di Servizi Abitativi Pubblici (S.A.P.), i Servizi Abitativi Transitori (S.A.T.) e i contratti di locazione "con acquisto a riscatto". È previsto che il contributo venga erogato esclusivamente al proprietario dell'alloggio per sostenere il pagamento di canoni di locazione non versati o da versare.

Art. 3 – Requisiti per accedere al contributo

Possono beneficiare e presentare domanda i nuclei familiari che, all'atto di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- avere cittadinanza italiana o di un Paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possedere un regolare titolo di soggiorno;
- non essere sottoposti a procedure di rilascio dell'abitazione;
- non essere proprietari di altro alloggio adeguato sito in Regione Lombardia (né il richiedente né alcun componente del nucleo familiare);
- non essere conduttori di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) o di Servizi Abitativi Pubblici (S.A.P.), né di Servizi Abitativi Transitori (S.A.T.);
- essere in possesso di certificazione I.S.E.E. (ordinario o corrente) in corso di validità non superiore a € 26.000,00;
- essere residenti nell'alloggio oggetto del contributo, con regolare contratto di affitto registrato, da almeno 6 (sei) mesi a partire dalla data di presentazione della domanda;
- non essere beneficiari della componente affitti del Reddito di Cittadinanza, né di misure di sostegno alla locazione realizzate dai Comuni nel corso del 2023, come indicato dal successivo Art. 4.

Art. 4 – Compatibilità e incompatibilità

Possono essere identificati fra i beneficiari anche i cittadini i cittadini che in passato hanno

ricevuto specifici contributi sulla base delle misure attivate negli anni precedenti (2016-2022). I destinatari del presente provvedimento possono inoltre essere identificati tra i cittadini dei Comuni A.T.A. che hanno ricevuto il contributo "AGEVOLAZIONE AFFITTO 2020", ai sensi della D.G.R. n. 2974 del 23 marzo 2020, Allegato B. I destinatari potranno infine essere identificati anche tra coloro i quali abbiano già ricevuto un contributo a valere sulle D.G.R. 4678/2021 e 5324/2021 a seguito di domanda presentata nel 2021 anche liquidata successivamente, i cittadini che hanno richiesto e ottenuto un contributo nel corso del 2022 quale misura unica di sostegno alla locazione, potranno richiedere di nuovo l'agevolazione sui fondi della D.G.R. n. 6970/2022 nel corso del 2023.

I contributi concessi con il presente provvedimento NON sono compatibili:

- con la quota destinata all'affitto del Reddito di Cittadinanza;
- con analoghe misure realizzate dai Comuni dell'Ambito nel corso del 2023.

Art. 5 – Presentazione della domanda (modalità e tempistica)

La domanda deve essere presentata, a pena di esclusione, esclusivamente secondo il modello predisposto dall'Ambito di Luino, reperibile presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza e nella sezione "Bandi e modulistica" del Sito dell'Ambito di Luino (<https://www.comune.luino.va.it/menu/1493232/ambito-luino>).

La domanda per l'accesso al contributo può essere presentata dal titolare del contratto di affitto, da un familiare o da chi ne eserciti la tutela (in tale circostanza la persona per cui si presenta l'istanza deve essere in quel momento in vita).

La domanda è considerata completa solo se compilata in ogni sua parte e integrata dai seguenti documenti, che il Cittadino dovrà esibire presso il Comune di residenza:

- **Modello domanda predisposto dall'Ambito di Luino (Allegato 1);**
- **Fotocopia di un documento d'identità dell'inquilino richiedente (e di chi presenta l'istanza, se persona diversa);**
- **I.S.E.E. in corso di validità (ordinario o corrente) del nucleo familiare (inferiore a € 26.000,00);**
- **Dichiarazione da parte del cittadino della non percezione della componente affitto del Reddito di Cittadinanza (inclusa come parte dell'Allegato 1);**
- **Fotocopia documento d'identità del proprietario;**
- **Attestazione rilasciata dal proprietario dell'alloggio (Allegato 2);**
- **Copia del contratto di locazione regolarmente registrato;**
- **Eventuale titolo di soggiorno in corso di validità (solo per cittadini extra UE).**

Le domande dovranno essere presentate al Comune di residenza, anche con modalità semplificate, on line, nel periodo **09/02/2023 – 17/03/2023** (compresi).

Entro il 24/03/2023 i Comuni dovranno trasmettere all'Ufficio di Piano **solo** le istanze che, alla data del 17/03/2023, saranno risultate complete e conformi.

L'Ufficio di Piano NON accoglierà istanze recanti una data di protocollazione successiva al 17/03/2023.

A questo proposito, si precisa che **l'Allegato 1 e l'Allegato 2, compilati in tutte le loro parti e sottoscritti, sono gli unici documenti che dovranno essere trasmessi, in formato PDF, alla casella PEC dell'Ufficio di Piano dell'Ambito. La restante documentazione dovrà essere mantenuta agli atti dei singoli Comuni.**

L'esito dell'istanza verrà comunicato dall'Ufficio di Piano, oltre che a ciascun Comune, anche in forma diretta a richiedenti e proprietari dell'alloggio, **esclusivamente a mezzo posta**

elettronica. Questi ultimi sono pertanto pregati di inserire un indirizzo email valido. Qualora non ne fossero in possesso, potranno conoscere l'esito dell'istanza contattando il proprio Comune di residenza.

Art. 6 – Criteri di valutazione delle domande ai fini della graduatoria di Ambito

Dopo la verifica, da parte dei singoli Comuni, della presenza di tutti i requisiti d'accesso nonché della completezza della documentazione a corredo dell'istanza, come indicato in dettaglio dall'Art. 5, l'Ufficio di Piano assegnerà un punteggio a ciascuna domanda sulla base dei criteri descritti di seguito. Il punteggio avrà una funzione duplice: andrà a determinare, da una parte, la posizione in graduatoria di ciascuna istanza – che a sua volta determinerà l'eligibilità a finanziamento o il rigetto della stessa, a esaurimento dei fondi disponibili – e successivamente il numero di mensilità di canone erogate come contributo, nei limiti di quanto specificato nell'Art. 7.

A) Punteggio morosità: 1 punto per ogni mensilità di canone arretrata, riconoscibile sino a un massimo di 6 (sei) mensilità, così come dichiarato dal proprietario dell'immobile (Allegato 2), moltiplicato per coefficiente: 1,0.

Ad es. 3 mensilità arretrate * 1 = 3 punti.

B) Punteggio I.S.E.E. 2023: 26.000 - valore I.S.E.E. richiedente / 1000 * coefficiente: 1,0

Ad es. valore I.S.E.E. a 15.631,88: [(26.000,00 - 15.631,88) / 1000] * 1 = 10,36 punti

C) Punteggio per la presenza nel nucleo di tutti componenti con età uguale o inferiore a 35 anni: 3 punti.

Il punteggio finale (X) sarà dato da A + B + C. Le istanze verranno ordinate in ordine di punteggio decrescente per determinare la graduatoria.

La trasformazione del punteggio in mensilità di canone riconosciute avverrà secondo la seguente formula:

$(\text{max mensilità riconoscibili} - \text{min mensilità riconoscibili}) + 1) * \text{punteggio istanza} / \text{punteggio più alto tra tutte le istanze pervenute}$.

Il valore ottenuto verrà arrotondato (per eccesso se il primo decimale è >5, per difetto se è <5) per determinare la fascia:

1ª fascia: 2 mensilità di contributo;

2ª fascia: 3 mensilità di contributo;

3ª fascia: 4 mensilità di contributo.

Ad esempio, le mensilità spettanti a un'istanza con un punteggio di 22,69 (laddove l'istanza con punteggio più alto pervenuta durante l'apertura del bando fosse di 29,97) verranno calcolate come segue:

$((4-2)+1) * 22,69 / 29,97 = 2,27$ ---> arrotondato a 2. La fascia 2 equivale a 3 mensilità di contributo.

Nota: l'assenza di morosità di cui alla lettera a o l'incompatibilità con il punteggio di cui alla lettera c, qualunque ne sia la causa, non compromettono la conformità dell'istanza; soltanto, non danno accesso al punteggio aggiuntivo che ne deriverebbe.

Art. 7 – Condizioni e valore del contributo

Il contributo è erogato da un minimo di 2 a un massimo di 4 mensilità di canone e comunque non oltre € 3.000,00 ad alloggio/contratto.

Le risorse destinate alla MISURA UNICA ammontano a complessivi € 200.000,00.

Qualora ,ad esito dell'apertura del bando pubblico relativo alla presente misura, dovessero residuare risorse economiche, le stesse potranno essere utilizzate anche per implementare le misure complementari di libera iniziativa da parte dell'Ambito di cui al successivo Art.10.

Art. 8 – Comunicazione dell'ammissibilità e assegnazione del contributo

Come specificato nell'Art. 5, l'esito finale sull'ammissibilità della domanda ed eventuale assegnazione del contributo sarà comunicata ai Comuni e a ogni richiedente e al rispettivo proprietario dell'alloggio via posta elettronica all'indirizzo indicato nell'apposito modello. L'eventuale ricorso dovrà essere presentato mediante nota scritta direttamente al Comune di Luino in qualità di ente capofila dell'Ambito distrettuale.

Art. 9 – Modalità di erogazione

Il contributo sarà assegnato agli aventi diritto, secondo le modalità previste dal presente regolamento, in un'unica soluzione, entro 45 giorni dalla pubblicazione della graduatoria che avverrà entro il 07 aprile 2023. Il contributo verrà erogato direttamente al proprietario dell'immobile in locazione nella modalità indicata in sede di domanda, ovvero l'accredito sul conto corrente bancario o postale intestato o co-intestato del proprietario. Non è ammesso l'accredito su libretto di risparmio o simili.

Art. 10 Misure complementari

La D.G.R. n. 6970/2022 prevede la possibilità di destinare sino al 50% del fondo attribuito all'Ambito Territoriale per l'attuazione di MISURE COMPLEMENTARI - Misure aggiuntive di libera progettualità degli Ambiti.

L'Ambito di Luino ha individuato le seguenti Misure complementari rivolte a:

1) MISURA COMPLEMENTARE A: alla finalità di sostenere temporaneamente nuclei familiari che sono proprietari di alloggio "all'asta", a seguito di pignoramento per mancato pagamento delle rate di mutuo, e/o spese condominiali, per nuove soluzioni abitative in locazione. A tale finalità, nell'ambito del finanziamento ex D.G.R. n.6970/2022 viene destinata la somma di € 26.000,00

2) MISURA COMPLEMENTARE B: alla finalità di sostenere, anche in deroga ai requisiti di accesso, autorizzata da Regione Lombardia, situazioni di emergenza abitativa determinata da eventi/fenomeni a carattere calamitoso che possono coinvolgere il territorio dell'Ambito. A tale finalità, nell'ambito del finanziamento ex D.G.R. n.6970/2022 viene destinata la somma di € 40.000,00

Per entrambe le MISURE COMPLEMENTARI di cui all'art. 10 si provvederà a predisporre separata disciplina attuativa.

Art. 11 – Riservatezza

L'acquisizione e il trattamento dei dati personali avverranno nel pieno rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 recante disposizioni a tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali.

Art. 12 – Attività di controllo e verifica

Il Comune di residenza e/o il Comune capofila potranno procedere ad effettuare, in qualsiasi momento, idonei controlli finalizzati ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti e, qualora dal controllo emerga la non veridicità, ai sensi del D.P.R. 445/00 art. 71, il soggetto decade dal diritto al beneficio ottenuto (art. 75). Inoltre, ai sensi dell'art 76 del D.P.R. 445/00, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai

sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia.